

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - SCUOLA
DELL'INFANZIA PARITARIA
FANTASILANDIA - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
ENOTRIA 81

Numero REA: RC - 171231

Codice fiscale: 02501940809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N. 9682 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A"
"SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
FANTASILANDIA - O.N.L.U.S."

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa sociale di tipo a) in base al disposto dell'art.1 lettera a) della Legge 381/1991 e delle vigenti e collegate norme in materia, denominata: "**SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FANTASILANDIA O.N.L.U.S.**".

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Reggio di Calabria, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La modifica di tale indirizzo all'interno del predetto Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 3) — Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) — Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) — Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare:

— le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

- le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

— le disposizioni sulle Onlus, in quanto compatibili, essendo la cooperativa sociale di diritto riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

- le norme del Codice del Terzo Settore di cui al Dlgs n.117 del 3 luglio 2017, a partire dalla data in cui diverrà operativo il Registro Pubblico degli Enti del Terzo Settore, con conseguente eliminazione dell'acronimo ONLUS ed adozione dell'acronimo ETS ai sensi di legge;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

— per quanto non previsto dagli artt. 2511 e ss del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, sino a quando la società cooperativa non supererà i limiti di legge per il legittimo rinvio a detta normativa. Supe-

rati tali limiti, si applicheranno le norme di legge in materia di società per azioni.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) — Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

a) — è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) — è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società cooperativa, inoltre, manterrà la qualifica di "mutualità prevalente" a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art.2513 c.c., norma derogata ed inapplicabile alle cooperative sociali.

Si applica in ogni caso l'articolo 28 del presente statuto.

TITOLO IV

SCOPO – OGGETTO

Articolo 7) — Definizione scopi e attività mutualistica prevalente.

a) Attività mutualistica.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle persone disagiate nei settori dell'educazione scolastica, dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore di bambini, anziani, disabili, adulti in condizioni disagiate, al fine di assicurare migliori condizioni di vita sotto i profili morale, sociale e materiale, anche in funzione di prevenire, ridurre, rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

Ai fini di cui sopra, i servizi della cooperativa possono essere forniti anche ai terzi, facenti parte delle categorie interessate all'intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, purché a condizioni tendenzialmente migliori di quelle offerte sul mercato.

La cooperativa si propone, al contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore educativo, dell'istruzione, dei servizi sociali, con una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata cooperativa della propria attività lavorativa, continuità di occupazione, con mi-

gliori condizioni economiche, sociali e professionali.

In caso di presenza di soci "fruttorii" o "utenti": La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della cooperativa.

b) Mutualità prevalente

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via esclusiva, allo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate.

Il tutto come risulta dalle norme statutarie che disciplinano lo scopo mutualistico e l'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra partecipazioni dei soci cooperatori e ammontare degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società, e la relativa remunerazione.

Articolo 8) — Oggetto sociale.

La cooperativa sociale è retta e si basa esclusivamente su principi di mutualità e solidarietà, senza alcuna finalità di lucro, in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori.

Essa ha come oggetto principale la citata gestione di servizi educativi e socio - sanitari, secondo quanto previsto al punto a) dell'art.1 della legge 8 novembre 1991 n.381 che, in particolare, intende perseguire tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione di "Asili nido";
- Gestione di Scuole Materne;
- Attività di istruzione pre-scolare;
- Attività di dopo-scuola e scuola pomeridiana;
- Attività ludico-ricreativa in genere, anche di tipo motorio, ginnico e sportivo;
- Assistenza all'infanzia, in particolare per i bambini da 0 a 3 anni;

		- Servizi pre-scolastici, in particolare per i bambini da 3 a 6 anni; - Gestione di baby parking e feste per bambini; - Servizi di mensa e di pullman per il trasporto per bambini; - Attività in generale connesse e strumentali a quelle su elencate.
		La società potrà pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, altresì svolgere le seguenti attività: - Fornitura di assistenza sociale, educativa e culturale, creando o assumendo in gestione, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche o private, con i cittadini, le istituzioni educative e culturali la cui attività rientri nello spirito del presente Statuto; - Promozione di iniziative di carattere socio - culturale, attraverso strutture idonee a favorire una sempre più autentica presa di coscienza sui problemi dell'infanzia, dell'adolescenza, dei problemi tipici di ogni età ed in genere sui problemi educativi. - reinserimento sociale, la promozione e l'elevazione economica e culturale di tutti gli emarginati in generale, con particolare riguardo agli handicappati, minori o anziani, anche operando nell'ambito della sicurezza sociale; - . realizzazione di aziende sociali, . loro gestione ed in genere . realizzazione e . gestione di strutture di vario tipo, anche di natura commerciale o imprenditoriale, che possano contribuire all'offerta o alla ricerca di nuove occasioni di lavoro, il più possibile permanenti, sia per i soci che per eventuali terzi non soci; - . qualificazione e . riqualificazione professionale del personale, sia socio che non socio, nei settori di intervento della cooperativa, anche attraverso organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale o di altro tipo; il tutto anche mediante convenzionamento apposito con Enti Pubblici, anche locali. La Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, rivolgendosi ove necessario a professionisti di propria fiducia. La Cooperativa sociale, con specifico riguardo al settore educativo e socio - sanitario, potrà svolgere anche le seguenti attività, a mero titolo esemplificativo: — organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, educativa, infermieristica e sanitaria; - attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di minori, persone svantaggiate, portatori di handicap, tossicodipendenti, famiglie in difficoltà; — gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale, sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria; — interventi a sostegno di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori, specie se in stato di bisogno anche momentaneo; — attività e servizi in genere di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; — educazione alimentare per la corretta tutela della salute e prevenzione di malattie; — formazione professionale nei settori dei servizi scolastici e sociali; — gestione di centri di accoglienza e di studio per stranieri o persone bisognose; — svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti dei bambini, persone svantaggiate, anziani;

— promozione per il coinvolgimento delle Istituzioni, degli Enti pubblici e dei soggetti privati nella tutela, nell'educazione, nell'istruzione e nel sostegno in genere a bambini, famiglie e singoli soggetti svantaggiati, anche mediante collaborazione con i suddetti Enti ed Istituzioni, con organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed altre ONLUS che svolgano la propria attività nei settori suindicati.

La Cooperativa potrà infine svolgere qualunque attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali in ogni caso, direttamente e/o indirettamente, ad essi attinenti, nonché:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società o enti che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'oggetto della cooperativa, strettamente finalizzate, necessarie e/o utili al perseguimento del proprio oggetto, con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di soci e terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, educative, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali, ricreative, anche tramite creazione di apposite sezioni e/o tramite la partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La società non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 9)

Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

a) — le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 — alle cooperative istituite ai sensi della suddetta legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) — le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti", o "soci fruitori" della cooperativa;

c) — i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Inoltre, nei casi in cui la cooperativa optasse per la disciplina residuale delle s.p.a. ovvero la compagine sociale contasse in futuro almeno nove soci, pur essendo regolata dalle norme in materia di s.r.l.:

d) — le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici - ristorni.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi.

Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

La remunerazione dell'attività lavorativa e gli scambi mutualistici in generale potranno essere attuati tramite l'attribuzione di ristorni, nei limiti di legge ed in via strettamente proporzionale all'apporto dei singoli ed allo scambio mutualistico.

I ristorni vengono determinati in sede di approvazione del bilancio, anche in base a quanto previsto nelle successive norme del presente statuto.

TITOLO VI

SOCI VOLONTARI

Art.10) soci volontari

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

E' esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

1) — i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;

2) — le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;

3) — ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;

4) — non si applicano ai soci volontari le norme sui “soci in prova” (art. 2527, comma 3, c.c.);

5) — per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);

6) — si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);

7) — della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 11) — Quote dei soci cooperatori - trasferibilità

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

La quota di partecipazione è fissata in euro 300 (trecento), ma potrà essere aumentata in base alle valutazioni operate dall'organo amministrativo ed approvate dall'assemblea. In ogni caso il socio subentrante è tenuto al versamento del sovrapprezzo, determinato dall'organo amministrativo.

Per il trasferimento delle quote dei soci cooperatori si applicano la norme di legge, in particolare l'art.2530 del c.c. e le disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 12) — Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII

PRESTITI SOCIALI

Articolo 13) — Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX

SOCI COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 14) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia (ovvero: all'estero), la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;

b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla rice-

zione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 15) — Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 16) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 17) — Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 18) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 19) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3,

lettera b), del codice civile.

Articolo 20) — Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva — qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto — una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile. Alla riserva legale deve essere destinato almeno il 30% degli utili di bilancio.

Articolo 21) — Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 22) — Destinazione degli utili di esercizio.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini del mantenimento della mutualità prevalente, gli amministratori (e i sindaci se nominati) documentano:

a - nella nota integrativa al bilancio, la condizione di prevalenza di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile;

b - sempre nella nota integrativa al bilancio, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche (art.2545-sexies comma 2 c.c.);

c - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci (ove nominati), i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art.2545 codice civile); a tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio dei soci cooperatori, e di conclusione di contratti di scambio con i soci stessi; nonché la fruizione da parte di questi ultimi del vantaggio mutualistico, anche mediante distribuzione di ristorni; - i criteri seguiti per la destinazione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori; - i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse; - i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società; - il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e quelle dei soci finanziatori, ed in generale l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa remunerazione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione di residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi ammortamenti e somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche

ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazione di statistica (istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile.

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, dedotte tutte le voci obbligatorie, alla distribuzione di dividendi, comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Ristorni: Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 23) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 24) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto.

Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Articolo 25) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Reggio di Calabria.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Sono in ogni caso validamente costituite le assemblee totalitarie ei sensi di legge.

Articolo 26) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 27) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII
AMMINISTRATORI

Articolo 28) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a nove consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.

In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

Le cariche sociali sono tutte gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e regolarmente documentate.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) redigere i bilanci consuntivi; c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti; f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; il tutto nei limiti previsti dalla vigente Contrattazione collettiva; i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata; l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabili-

menti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

Articolo 29) — Il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa, ha la rappresentanza legale di diritto della Società, nonchè la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato, senza bisogno di alcuna delibera in tal senso, a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Questi opererà su espressa delega scritta del Presidente, valida di volta in volta per singoli e determinati affari.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 30) — Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge.

E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci, quando nominati, devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 31) — Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti.

Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato è fissata in Reggio Calabria.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 32) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Resta ferma l'impossibilità di dividere le riserve e i risultati della liquidazione fra i soci. Pertanto, in caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutua-

16 di 16